

Art.1. Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore (ETS) denominato: << KITARID JUST >> assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e laica.

L'organizzazione ha sede legale in via Marcantonio Mazzone 5 p.t. nel comune di Matera.

Art.2. Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto, agente sotto l'egida Costituzionale ove non è specificato un Systema di diritto Giudiziario ma rinvia all'art.10: l'Italia si conforma al diritto internazionale generalmente riconosciuti, indi l'agibilità di questa O.d.V. è estesa ai diritti sanciti nella convenzione CEDH, ratificata dall'Italia il 1954 e s.m. La CEE ha recentemente raccomandato agli Stati membri, l'inquadramento delle O.d.V. in Enti 3° settore si conforma col d.lgs. n°117/2017 e s.m.i., nonché le successive norme attuative ed eventuali Leggi regionali pertinenti.

L'assemblea può deliberare un regolamento esecutivo dello statuto su aspetti organizzativi più particolari, comunque nei limiti dell'art.18 e sussidiarietà in art.118 della Costituzione.

Art.3. Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola tutti gli associati alla sua osservanza; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art.4. Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole contrattuali e criteri dell'articolo 12 prelegis cod.civile.

Art.5. Finalità e Attività

L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale capitolate in art. 5 comma 1 del D. Lgs.117/2017, epilogate in lettere h e v:

h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale basate sulle Lex naturali sostenibili

v) Pro\\cura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e la difesa disarmata

h) la ricerca scientifica di particolare interesse sociale basate sulle Lex naturali sostenibili:

- 1) Le LexNatesatte sono le più nobili per loro invarianza rispetto alle profane leggi mutanti coi regimi politici, per cui è nell'interesse collettivo diffondere la conoscenza scientifica ad iniziare dall'Ontogenesi di 2 forze primordiali antitetiche: gravitcentripeta e l'opposta esocentrifuga mutualmente interferenti col variare della massa varia la forza accentrativa inversamente proporzionale varia lo spin rotativo esocentrifugo. Forze

agenti su TUTTO/tutto, come il repellente/attraente, liberale/masale, estensiva/concencentrativa, scaldante/freddante, antipatica/simpatica, anarchista/comunista, dispersiva/cumulativa. Una perenne dicotomia riepilogabile nel seguente aforisma: tutte le entità nel minimo termico a 0°Kelvin sono statiche e al limite $\max 2 \cdot 10^{32} \text{K}^{-1}$ sono dinamiche, in ambedue stati le entità hanno lo stesso formato dodecaedrico, tutti uguali e inflazionati, paradossalmente ordinati e disordinati per indistinguibilità, definiti Qualunquoni, tutti mutanti per strofinio termodinamico dovuto al caso e loro necessità, se aumenta la temperatura, aumenta lo spin esocentrifugo detta entropia: $E=m \cdot c^2$, a scapito della massa $m=E/c^2$, se aumenta la massa diminuisce la temperatura, una perenne d/evoluzione reversibile.

- 2) Ciò ripropone l'arcano interrogativo: qual è la sorgente dello spin rotativo che genera la forza esocentrifuga opposta alla gravitazionale? La risposta sta nel paradigma dei vortici, tutti automaticamente rotanti universalmente a seconda dell'emisfero zenitale o azimutale ove trovansi, analogamente succede nei macro e micro cosmi, universi, galassie, stellari, atomistici. Fatto che conferma il principio della d/evoluzione, tutto è mutante, teoria di Lavoisier. Se tutto è mutante allora tutto è fluido (reoLando). La d/evoluzione fu testata da Darwin e non più qualificabile teoria, ma prova. Ne consegue che gli stati di aggregazione della materia sono status transitori.
- 3) L'anomalo avvicinamento della galassia Andromeda in direzione della Sagittarius lattea, conferma la mutabilità eso/centris, ma smentisce la teoria epicentrica del big bang, in quanto le mutazioni sono l'effetto del $-/+$ strofinio = $-/+$ energia = $-/+$ massa = $-/+$ entropia. L'energia/materia Oscura, o luminosa che sia, è riferita solo all'optosensibilità.
- 4) Congettura: se raffreddiamo tutto a 0°K , tutte le entità si kripteranno in 1 solo punto qualunque tutti di forma dodecaedrica indistinguibili e senza spazi vuoti, se riscaldiamo tutto a $2 \cdot 10^{32} \text{K}^{-1}$ tutte le entità si espanderanno all'infinito in bolle qualunque come al punto 0°K . Extremi Dis/Ordinati? Questo è il dilemma, un ossimoro che genera la sindrome dei ricercatori, che ci rinvia a ripensare e approfondire le relazioni tra gli elementi e sub della tavola di Mendeleev.
- 5) mediatica: riassumere le proprietà essenziali di tutte le varietà linguistiche per coniare una comunicazione essenziale, in parte perduta nell'alienazione della lingua Latina, verso una filologia comunicativa trans-etnica e presuntuosamente interspecie a partire dai sostantivi, o minimi comuni multipli tra tutte le lingue, già individuati da illustri letterati in: Relatores/Relata-Descriptores/Descripta. Ontologia.
- 6) informatica nello sviluppo dell'Artificial-intel basata sulle "4 Lex del senno" insita nella dialogica binaria discovery da G. Boole il 1854 e molto più tardi riesumata dal talento di C.E. Shannon il 1948 ingegnatore della Logica del senno in elettro-circuiti: And, $\equiv$, eXOr, Or, congrui ad esprimere qualsiasi, condizionalità, equità, esclusività, liberalità.

Si esemplifica un programma con 4 Lex del senno in elettrocircuiti seguente:

1° And =respect LexNat\Cost, 2° $\equiv$ Just art.3 Cost, 3° X=exclusiv=qui ora exclude altro, 4° Or= libertas se ordiniamo in valore binario in ordine d'importanza funzionale in 4 combinazioni: 11:10:01:00 a cui sono associati i simboli per programmare la verifica vero= 1, falso= 0:

vero, ridurrà il range della ricerca... Com'è mai possibile Justare il giorno astronomico ?

Si, subito, facile, economico e semplice come un uovo, pure senza rischi per reversibilità:

Se recuperiamo 2 vecchie artiglierie pesanti a volontà, che sparano cannonate dagli antipodi della Terra, fissati in prossimità della linea equatoriale, su suolo delle più grandi zolle tettoniche, con 2 spari quotidiani sincronizzati e orientati verso occidente, in meno di 4 anni, i rinculi delle cannoniere massicce, scaricheranno sulla ruota equatoriale gli spin acceleranti la rotazione giornaliera dei circa 3 minuti, per giungere al sincronismo a 366 rotazioni all'anno. In caso di eccesso o ripensamento, sparare in senso opposto.

Archimede forse lo sapeva già, ma non aveva ancora l'artiglieria pesante!!! Aveva forse pensato a una missione trans planetaria di Geo/a, per la colonizzazione dell'universo in risposta alla questione Escatologica, la sindrome del missionario: chi siamo, dove andiamo?

La migrazione interstellare un giorno sarà possibile pur senza il punto d'appoggio di Archimede, mediante una grande espansione di fluido pesante e sporgente ciclicamente per circa 3 ore al giorno e poi ritirato, per effetto dell'aumentata velocità periferica della massa sporgente più veloce dei 1600 kmh della velocità periferica terrestre, creando una forza esocentrifuga solo nelle ore di spofgenza stimulate solo quando di fronte al punto cui si vorrebbe Antares. Questo è anche il principio del fantomatico disco volante, che non galleggia sull'aria ma decolla in verticale la cui centrifugazione di fase orientata supera l'opposta forza di gravità, azionabile da motori rotanti su dischi a spicchi di materiale piezoelettrico stimolati espansivi solo nella fase coincidente alla direzione che si vuole Antares. Per il momento è applicabile alle vetture terrestri senza ruote motrici di trazione, solo rotolanti liberamente sulla strada trainata dalla esocentrifuga di un pesante disco ad eccentricità dinamica di fase.

Altro scopo sociale è epilogato in ex art. 5 comma 1 del D. Lgs.117/2017

v) pro\\cura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e la difesa disarmata

- 1) Kitarid Just ripudia la violenza armata del brigante kitarid con istanze moratorie Juste
- 2) sovrane solo: Lex scritte Natesatte, Costituzione e Popolo se fa vero lavoro $L=N*m*t$
- 3) art.3Cost.Repubblicana a effettiva partecipazione, tutti circolari ai poteri, nocapi, neclassi
- 4) sono pacifisti i decidenti in base a LexNatesatte opinionisti tiranni le maggioranze 50%+
- 5) sono violenti i decidenti solo a maggioranza 50%+1 che è la nuova Lex della Jungla
- 6) 1 Stato sostenibile, può solo 3 dicasteri pro/curare Reti : POLIS – SALUS – JUSTIS:
la POLIS dota e cura equamente il territorio di: Strutture, Reti: fluidi, mediatiche, mobilità
la SALUS cura equamente sul territorio, la salute di tutti senza alcuna discriminazione
la JUSTIS Pro\\cura i Justi, a spese dei dannosi: con Justi processi in modus Bonus/Malus
- 7) solo 3 dicasteri, tutti elettivi, tutti equamente finanziati con art.53 Cost. nessuno escluso
- 8) tassazione progressiva a percentuale prestabilita x% in Cost. salvo deroghe a tempo
- 9) tutti presuntivamente: innocui, savi, fungibili, salvo controprova ad oc in 2 antirisposte

10) artt. 92--96 Cost. governo senza ruolo, esecutivi ridondanti: Governo, Justizia, Tributax, TAR

11) Sys Justiziaro a bonus/malus tipo esattoriale: sanzionare i dannosi e versare ai dannati

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni della KITARID JUST si concretizzano con:

- moratorie con Istanze di autotutela giudiziarie: civile, penale, tributarie, amministrative
- affiancamento dei dannati da in/Justizie di ogni genere, indifferente per etnia e fede
- sostegno descrittivo, relazionale, morale e solidale sottoscritti ai dis/abbienti culturali
- sostegno formativo, informativo ai fini dell'autotutela e dell'autodeterminazione
- semplificazione legislative, abolizione di immunità giuridiche e statuti speciali regionali
- unificazione del Systema giudiziario penale inclusivo delle conseguenze civili
- DEF dello Stato e bilanci dicasteriali distinti ed esposti nei moduli IRPEF e precompilate
- attuare lo Stato di diritto, tra persone giuridiche e fisiche, reversibilità salvo controprova
- togliere l'ossimoro Costituz.: l'Italia armata ripudia la guerra, disequo negarla al Popolo

Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione¹.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Basilicata.

Art.6. Ammissione Soci

Sono associabili all'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale².

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge! Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo imposto! L'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale (RUNTS) ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione³ su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le

¹ Può essere denominato anche Consiglio Direttivo

attività d'interesse generale. La delibera è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda di socio, l'organo di amministrazione⁴ comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea nella successiva convocazione.

Il titolo di socio è a tempo indeterminato, con libertà a recedere, informalmente annotato data

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art.7. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, se in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista⁵
- denunciare fatti che ritiene anomali ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali ne materiali all'organizzazione.

Art.8. Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in

⁵ *E' comunque ammessa una previsione diversa a condizione che sia più favorevole e quindi il termine di tre mesi può essere ridotto ma non aumentato.*

modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art.9. Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere mediante comunicazione all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto ma dopo aver ascoltato le eventuali giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

Il disassociato può ricorrere alla giurisdizione entro sei mesi dalla notifica dell'esclusione.

Art.10. Gli organi sociali sono

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.11. L'assemblea dei soci

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. Essa è l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può

rappresentare sino ad un massimo di 2,00⁶ associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.12. Compiti dell'Assemblea sono:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera su oggetti attribuiti dalla legge, atto costitutivo o statuto, alla sua competenza
- elegge il Presidente eleggibile anche dall'organo di Amministrazione;

⁶ Max 3 se i gli associati sono inferiori a 500, negli altri casi max 5.

Art.13. Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art.14. Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria⁷: può modificare lo statuto, alla presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, delibera lo scioglimento, la liquidazione, la devoluzione del patrimonio col voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

Art.15. Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero 5 membri ⁸eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

⁷ Si può prevedere anche la seconda convocazione ma non si può derogare le maggioranze previste per la prima

⁸ In numero dispari e superiore a tre

- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
- disciplina l'ammissione degli associati),
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- elegge il Presidente

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea/ dall'organo di amministrazione assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Art.16. Il Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea/dall'organo di amministrazione a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.17. Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30⁹ del D. Lgs. 117/2017. .

⁹ Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, devono nominare un organo di controllo, anche monocratico, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 dipendenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.18. Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art.19. Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati¹⁰ tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di

¹⁰ Inserire anche " e degli aderenti" quando tra gli associati ci sono associazioni – cfr nota 2)

esaminare i libri sociali, entro 2 giorni dalla data richiesta all'organo di amministrazione

Art.20. Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art.21. I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art.22. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.23. Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art.24. Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art.25. Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art.26. Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art.27. Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art.28. Responsabilità della organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

Art.29. Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art.30. Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art.31. Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.32. Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al RUNTS che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.